

## REGOLAMENTO (CE) N. 315/96 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1996

recante modalità di applicazione per l'aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca nei dipartimenti francesi d'oltremare e modifica del regolamento (CEE) n. 1756/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando il regolamento (CEE) n. 3763/91 prevede all'articolo 6, paragrafo 1, la concessione di un aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca, entro il limite del fabbisogno per il consumo umano locale nei DOM di prodotti lattieri, per un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate all'anno; che l'aiuto è concesso ai produttori e alle associazioni di produttori per i quantitativi consegnati alle latterie; che è necessario provvedere talune modalità di applicazione di questa misura, nonché completare il regolamento (CEE) n. 1756/93 <sup>(5)</sup>, della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 693/95 <sup>(6)</sup>, onde precisare il tasso di conversione agricolo applicabile;

che, tuttavia, l'aiuto non viene versato per i quantitativi di latte impiegati nella fabbricazione del latte scremato destinato all'alimentazione animale;

considerando che è opportuno dotare le autorità competenti degli strumenti necessari per evitare che l'aiuto in questione venga deviato dalla propria finalità, la quale consiste nello sviluppo della produzione di latte di vacca entro i limiti del consumo umano locale dei DOM;

considerando che le autorità nazionali devono istituire misure di controllo onde verificare il buon funzionamento del regime di aiuto; che è opportuno prevedere comunicazioni periodiche alla Commissione;

considerando che il regolamento (CE) n. 2598/95, che ha istituito l'aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca, è entrato in vigore il 12 novembre 1995 e che le modalità di applicazione dello stesso devono entrare in vigore alla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) latte intero: il prodotto della mungitura di una o più vacche, la cui composizione non è stata modificata dopo la mungitura stessa;
- b) latteria: un'impresa o un gruppo che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore per trattarli o trasformarli e/o per cederli a una o più imprese che trattano o trasformano latte o altri prodotti lattiero-caseari.

*Articolo 2*

1. L'aiuto viene concesso su domanda scritta della latteria che si impegna a:

- a) tenere una contabilità dalla quale risultino i quantitativi consegnati almeno ogni mese da ciascun produttore di latte e, a seconda dei casi, i quantitativi di latte rivenduti o i quantitativi dei diversi prodotti fabbricati dalla latteria;
- b) sottomettersi a qualsiasi misura di controllo determinata dallo Stato membro interessato, soprattutto per quanto si riferisce alla verifica della contabilità e al controllo della qualità dei prodotti in questione.

2. La domanda per il pagamento dell'aiuto relativa ai quantitativi prodotti ogni trimestre viene presentata presso l'autorità competente entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre. Essa viene effettuata su un formulario del tipo di quello prescritto dall'autorità competente dello Stato membro e contiene almeno le seguenti indicazioni:

— la quantità di latte consegnata da ciascun produttore,

<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU n. L 71 del 3. 3. 1995, pag. 52.

- a seconda dei casi, i quantitativi di latte rivenduti o utilizzati in ciascun prodotto, ivi compresi i quantitativi di latte scremato destinato all'alimentazione degli animali,
- il nome e l'indirizzo della latteria,
- l'importo dell'aiuto corrispondente.

Tuttavia la domanda d'aiuto riguardante i quantitativi prodotti dal 12 novembre al 31 dicembre 1995 viene presentata contemporaneamente a quella riguardante i quantitativi prodotti nel primo trimestre del 1996.

3. L'aiuto viene versato alla latteria, previa verifica dell'esattezza delle indicazioni di cui sopra, non oltre l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre in questione.

4. La latteria trasferisce integralmente l'importo dell'aiuto al produttore o all'associazione di produttori, che ne beneficia non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data nella quale il pagamento è stato effettuato alla latteria.

#### Articolo 3

La Repubblica francese indica alla Commissione, non oltre il 15 ottobre di ogni anno, i quantitativi per i quali l'aiuto è stato pagato durante la campagna lattiera precedente.

#### Articolo 4

1. La Repubblica francese prende tutte le misure adeguate e in particolare quelle di controllo per garantire che l'aiuto venga effettivamente pagato al produttore o all'associazione di produttori e che non venga invece concesso al latte scremato destinato all'alimentazione degli animali.

2. I controlli effettuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 devono essere oggetto di una relazione che precisi:

- la data del controllo,
- il luogo del controllo,
- i risultati ottenuti.

3. Le autorità competenti notificano alla Commissione i casi di irregolarità entro quattro settimane.

#### Articolo 5

La parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1756/93 è contemplata dal punto 5 seguente:

Regolamento	Importi di cui trattasi	Tasso di conversione agricolo da applicare
•5. (CEE) n. 3763/91	Aiuto per lo sviluppo della produzione di latte di vacca di cui all'articolo 6	Tasso di conversione agricolo applicabile il primo giorno del mese di consegna.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 12 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*